



**Art. 1 Denominazione**

- [1] E' costituita l'Associazione di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, senza scopo di lucro, denominata "CHORA" ed in seguito citata "l'Associazione".

**Art. 2 Sede**

- [1] L'associazione ha sede in Milano, via Francesco Arese 11.  
[2] Con deliberazione del proprio consiglio direttivo potranno essere istituite sedi operative e/o amministrative anche altrove.

**Art. 3 Scopo dell'associazione**

- [1] L'associazione ha struttura e contenuti democratici.  
[2] L'associazione è un ente di diritto privato italiano, apolitica e senza fine di lucro, che intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività alla normativa prevista dal C.C vigente, alle regole del presente statuto e ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative.  
[3] L'associazione ha come scopo la promozione e la condivisione dei talenti e delle competenze personali dei soci, inclusa la creazione di una rete tra gli stessi.  
[4] L'associazione potrà svolgere tutte le attività analiticamente previste nello statuto e qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative.  
[5] E' fatto divieto agli organi amministrativi di svolgere o far svolgere attività con scopi diversi da quelli sopra indicati, ad eccezione di quelle ad essi direttamente connesse o di quelle accessorie e comunque con l'esclusivo perseguimento delle finalità associative.  
[6] L'associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie o editoriali, comunque sussidiarie e correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità. Inoltre, l'associazione potrà partecipare ad altre associazioni o società con oggetto analogo o strategico al proprio, e potrà promuovere e partecipare ad associazioni analoghe.

**Art. 4 Attività dell'associazione**

- [1] L'Associazione potrà, in via esemplificativa e non tassativa, ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, esercitare le sotto indicate attività, connesse alle attività istituzionali e strumentali al raggiungimento delle finalità associative:
- a) Organizzare incontri socio-culturali;
  - b) Operare nell'interesse degli studenti o professionisti che desiderino realizzare progetti o collaborare;
  - c) Organizzare iniziative culturali, quali convegni, conferenze, seminari, workshop, eventi o altro, allo scopo di far conoscere, promuovere e favorire progetti di interscambio di talenti e competenze;
  - d) Collaborare con le strutture di altri Enti attraverso apposite convenzioni per la prestazione di servizi;
  - e) Ogni attività promozionale finalizzata e ritenuta utile per conseguire agli scopi statutari.



**Art. 5 Durata**

[1] La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

**Art. 6 Soci**

[1] Chiunque condivide gli scopi e le finalità dell'associazione ed è in grado di contribuire a realizzarne i fini può aderire.

[2] L'adesione all'Associazione non può essere disposta per un periodo temporaneo.

[3] I soci sono tutti coloro che, condividendo pienamente i fini e l'attività dell'associazione, hanno presentato domanda scritta, accettata dal Consiglio Direttivo, dichiarando:

a) di voler partecipare alla vita associativa;

b) di accettare, pienamente e senza riserve, lo Statuto, i principi etici e culturali in esso contenuti; di accettare le attività, le finalità e il metodo dell'Associazione.

[4] Sono soci dell'associazione coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda venga accolta dal Consiglio Direttivo.

[5] Il Consiglio Direttivo ha 30 giorni di tempo per confermare o negare l'adesione.

[6] L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo che deve prendere in esame le domande dei nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione al registro dei soci dell'associazione.

[7] L'eventuale diniego deve essere comunicato e motivato ed è comunque ammesso il ricorso all'assemblea.

[8] I soci dell'Associazione si distinguono in:

a) Soci Fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione.

b) Soci Ordinari sono coloro che richiedono adesione all'associazione e ne condividono, pienamente e senza riserva alcuna, gli scopi e i principi, contribuendo attivamente alla sua crescita.

c) Soci Sostenitori sono coloro che richiedono adesione all'associazione e ne condividono, pienamente e senza riserva alcuna, gli scopi e i principi, senza contribuire alla sua crescita.

[9] Possono essere soci coloro che, persone fisiche o giuridiche, condividendo gli scopi dell'associazione, cooperano concretamente alla loro realizzazione e/o fruiscono dei servizi della stessa associazione.

[10] Ogni socio è vincolato all'osservanza di tutte le norme del presente statuto, nonché alle disposizioni adottate dagli organi dell'Associazione. Il nuovo socio sarà chiamato a versare una quota annuale, definita annualmente dal Consiglio Direttivo.

[11] Fra gli aderenti all'associazione esiste parità di diritti e doveri. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, sono uniformi.

[12] Gli associati maggiori di età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti, del bilancio annuale e la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Ogni associato ha un voto.

[13] Il numero dei soci dell'Associazione è illimitato e le quote associative non sono trasmissibili.

[14] La qualifica di socio si perde per:

a) Dimissioni volontarie: può recedere su domanda il socio ordinario che non sia più in grado di collaborare e/o partecipare al perseguimento degli scopi sociali. Il recesso è



## STATUTO - ASSOCIAZIONE CULTURALE CHORA

accordato dal Consiglio Direttivo tenendo conto degli impegni che il socio ha in corso con l'associazione.

- b) Decesso
- c) Mancato versamento della quota associativa dell'esercizio sociale in corso
- d) Non aver osservato le deliberazioni degli organi sociali competenti;
- e) Non adempiere puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'associazione, senza giustificato motivo.
- f) Esclusione per gravi motivi, che viene pronunciata dagli organi direttivi contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli per i principi dell'associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento della stessa. L'esclusione o radiazione non dà luogo a indennizzi o rimborsi di alcun genere.
- g) Il Presidente e i membri del consiglio direttivo, prima di essere radiati, dovranno essere rimossi dalle loro cariche, cioè sfiduciati dall'assemblea straordinaria.

[15] La radiazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è ammesso ricorso all'Assemblea, la cui decisione è inappellabile.

[16] Il socio che cessa di appartenere alla associazione per recesso, decadenza od esclusione, non può rivendicare alcun diritto sul patrimonio e sulle quote già pagate.

[17] Le prestazioni dei soci a favore dell'Associazione sono gratuite ad esclusione delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa. L'associazione potrà comunque procedere all'assunzione di soci o terzi quando ciò sia necessario per sostenere e gestire l'attività dell'associazione.

[18] E' fatta salva la possibilità di corrispondere compensi di natura forfettaria e previa decisione del Consiglio Direttivo, a responsabili e organizzatori dell'attività dell'associazione e per coloro che svolgono attività amministrative, dirigenziali e di segreteria.

I compensi possono essere stanziati anche per soci, membri del consiglio direttivo, presidente e terzi per la realizzazione di progetti, eventi o altro che aiutino l'associazione a crescere realizzando i fini dello statuto. Tali compensi saranno oggetto di dettagliata rendicontazione ed erogati nei limiti e nelle modalità delle normative civili e fiscali vigenti.

### **Art. 7 Diritti e doveri degli associati**

[1] I soci, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di:

- a) Partecipare all'assemblea e di votare direttamente per l'approvazione e le modifiche dello Statuto, dei Regolamenti, per l'approvazione del Bilancio annuale e per la nomina degli organi sociali dell'associazione e di impugnare le delibere degli organi sociali;
- b) Partecipare alla vita associativa e alle attività sociali;
- c) Esprimere liberamente la propria opinione;
- d) Ricevere periodicamente informazioni circa la vita associativa;
- e) Dare le dimissioni dall'Associazione in qualsiasi momento.

[2] I soci hanno il dovere:

- a) Di versare la quota associativa. La quota non ha carattere patrimoniale ed è deliberata dal Consiglio Direttivo. E' annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio, deve essere versata entro i termini indicati dalla delibera del Consiglio Direttivo.
- b) Di rispettare il presente Statuto e i Regolamenti dell'Associazione;
- c) Di osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali;



d) Di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.

- [3] L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di esclusione o di morte dell'associato si può dare luogo alla ripartizione di quanto versato all'associazione per il fondo di dotazione. I soci potranno effettuare, su richiesta del Consiglio Direttivo, versamenti di quote suppletive. Tali versamenti potranno essere impiegati o per la copertura di eventuali perdite o disavanzi di esercizio ovvero per sopperire a momentanee carenze di liquidità. I soci non potranno richiedere la restituzione di tali versamenti.

#### **Art. 8 Organi Sociali**

- [1] Sono Organi dell'Associazione:
- a) L'Assemblea dei Soci;
  - b) Il Presidente;
  - c) Il Consiglio Direttivo.
- [2] A garanzia delle democraticità della struttura dell'Associazione, si stabilisce che tutte le cariche devono essere elettive.

#### **Art. 9 L'assemblea dei Soci**

- [1] L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale e dei contributi annuali e che, alla data dell'avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro soci.
- [2] L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno, e/o ogni qualvolta se ne ravveda la necessità. Di regola è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, nel caso di sua impossibilità, dal Vice Presidente. La convocazione dell'assemblea può essere comunque richiesta da almeno un terzo dei soci.
- [3] La convocazione dell'assemblea può effettuarsi con e-mail, fax e altri mezzi almeno una settimana prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione. Nella convocazione devono essere riportati data, ora e luogo della riunione unitamente all'ordine del giorno. Nello stesso avviso di convocazione dell'assemblea, può essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione. Gli associati, ai fini del loro rapporto con l'associazione, eleggono domicilio nel luogo e all'indirizzo di posta elettronica indicati nel Libro soci.
- [4] Le riunioni dell'Assemblea devono risultare da apposito verbale, firmato dal Presidente e dal segretario e trascritto nel libro delle delibere dell'Assemblea soci.
- [5] L'assemblea è comunque valida, a prescindere dalle predette formalità, qualora siano presenti tutti i soci risultanti dal Libro Soci, aventi diritto al voto alla data dell'adunanza e siano presenti o informati tutti i consiglieri e nessuno si opponga alla discussione.
- [6] L'assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.
- [7] L'assemblea ordinaria delibera:
- a) L'elezione del Consiglio Direttivo, costituito secondo quanto disposto dall'articolo 10 del presente Statuto
  - b) L'approvazione del rendiconto contabile economico finanziario e della relazione annuale;
  - c) Il programma annuale delle attività;



- d) Sugli argomenti posti alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo;
  - e) In merito ai ricorsi per esclusione dei soci
- [8] Il socio di maggiore età ha diritto di voto. E' ammesso il voto per delega, non più di uno per ogni socio partecipante.
- [9] L'assemblea delibera, sugli argomenti posti all'ordine del giorno, a maggioranza assoluta, vale a dire con il voto favorevole di metà più uno dei votanti.
- [10] In prima convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto a parteciparvi, in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
- [11] L'assemblea straordinaria delibera:
- a) Sulle richieste di sfiducia con uno o più dei membri del Consiglio Direttivo;
  - b) Sulle richieste di modifica dello Statuto;
  - c) Sullo scioglimento dell'Associazione;
  - d) Sulla nomina del liquidatore;
  - e) Sulle elezioni suppletive di uno o più membri del Consiglio Direttivo.
- [12] Riguardo le modifiche dello statuto, l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno metà più uno degli associati, e delibera a maggioranza assoluta.
- Riguardo lo scioglimento dell'associazione e la nomina del liquidatore, l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
- [13] Le riunioni dell'Assemblea devono risultare da apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario e trascritto nel libro delle delibere dell'Assemblea dei soci.

#### **Art. 10 Il Consiglio Direttivo**

- [1] L'associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo, composto da membri designati tra tutti gli associati aventi diritto al voto.
- [2] Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, un Vicepresidente, un segretario, il tesoriere ed un numero di consiglieri non inferiore a due.
- [3] Il Consiglio direttivo dura in carica 3 anni e i suoi membri possono essere rieletti.
- [4] Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente. Non è ammesso il voto per delega.
- [5] Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o quando ne faccia richiesta almeno metà dei componenti.
- [6] Le riunioni del Consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza/ suo impedimento dal Vicepresidente. In caso di impossibilità di entrambi la presidenza del Consiglio Direttivo spetterà al consigliere avente la maggior anzianità di tesseramento.
- [7] Al Consiglio Direttivo, in quanto organo di governo collegiale, spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizi, vigila e cura che siano attuate le delibere dello stesso e dell'Assemblea, provvedendo all'osservanza delle disposizioni statuarie e alla disciplina sociale.
- [8] Sono compiti del Consiglio Direttivo:
- a) Prevedere i criteri di ammissione dei nuovi soci e accogliere o respingere le domande di ammissione dei Soci;
  - b) Adottare provvedimenti disciplinari
  - c) Compilare il rendiconto contabile annuale e la relazione annuale al rendiconto contabile;



- d) Approvare il programma dell'associazione;
  - e) Fissare il regolamento per il funzionamento e l'organizzazione interna dell'Associazione;
  - f) Aprire rapporti con gli istituti di credito, curare la parte finanziaria dell'Associazione, sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti e quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'Associazione.
  - g) Ratificare o modificare i provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza;
  - h) Determinare e deliberare il rimborso spese e i compensi dei soci che svolgono attività nell'ambito dell'associazione.
- [8] Se nel corso dell'anno sociale vengono a mancare uno o più consiglieri, si procederà, da parte del Consiglio Direttivo, alla sostituzione degli stessi tramite i primi dei non eletti o tramite cooptazione.
- [9] Se nel corso del mandato, la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo rassegna le dimissioni il Consiglio stesso viene considerato decaduto. Rimane in carica per 30 giorni per l'ordinaria amministrazione. Entro detto termine il Presidente deve provvedere alla convocazione straordinaria per le elezioni delle nuove cariche.
- [10] I membri del Consiglio Direttivo cessano dalla carica per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale sfiducia espressa dall'assemblea straordinaria, regolarmente costituita con la presenza di almeno due\terzi degli associati, e con voto favorevole dei tre\quarti dei presenti.
- [11] Le riunioni del Consiglio Direttivo devono risultare da apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario e trascritto nel libro delle delibere del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 11 Il Presidente**

- [1] Il Presidente può conferire delega, sempre e solo per iscritto, ad uno o più soci sia per singoli atti che per categorie di atti.
- [2] Il Presidente dura in carica 3 anni e può essere rieletto.
- [3] In caso di comprovata necessità od urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica alla prima riunione successiva.
- [4] In caso di assenza, impedimento o dimissioni le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente dell'associazione.
- [5] Il Presidente cessa dalla carica per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale sfiducia espressa dall'assemblea straordinaria, regolarmente costituita con la presenza degli associati, e con voto favorevole dei tre\quarti dei presenti.

#### **Art. 12 Durata delle cariche sociali**

- [1] Tutte le cariche sociali hanno in ogni caso non hanno una durata massima di esercizi e possono essere rinnovate. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate decadono allo scadere del mandato naturale.

#### **Art. 13 Risorse economiche**

- [1] L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
- a) quote associative;
  - b) eventuali contributi volontari dei terzi, associazioni o enti privati;



## STATUTO - ASSOCIAZIONE CULTURALE CHORA

- c) eventuali contributi versati dai soci che usufruiscono dei servizi messi a disposizione o partecipano a corsi, conferenze, eventi o altre iniziative organizzate dall'associazione;
- d) rendite di beni mobili ed immobili pervenuti dall'associazione a qualsiasi titolo;
- e) donazioni, eredità, lasciti testamentari;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, connesse alle attività istituzionali e strumentali per il raggiungimento delle finalità associative;
- g) entrate derivanti da manifestazioni e raccolte pubbliche di fondi, comunque occasionali;
- h) finanziamenti ottenuti tramite bandi e concorsi pubblici e/o privati;
- i) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo in conformità a quanto previsto dal presente statuto.

[2] I mezzi finanziari che pervengono all'Associazione vengono depositati in un apposito conto di tesoreria acceso presso un istituto di credito prestabilito. Ogni operazione finanziaria è disposta esclusivamente mediante mandato od ordinativo con la firma del Presidente o di un membro dell'associazione da lui delegato con delega scritta.

### **Art. 14 Il Patrimonio**

- [1] Il patrimonio è composto da tutti i contributi che pervengano a qualsiasi titolo all'associazione e dai beni mobili o strumentali che pervengano all'associazione in virtù della sua attività.
- [2] Il patrimonio dell'associazione può essere utilizzato solo per il compimento delle attività prefissate dallo statuto.
- [3] I singoli associati non possono chiedere la divisione del patrimonio o avanzare pretese sullo stesso.

### **Art. 15 Divieto di distribuzione degli utili**

- [1] E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, ed è fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

### **Art. 16 Raccolta pubblica di fondi**

- [1] Nel caso di raccolta pubblica di fondi, comunque occasionale e attuata nel rispetto della normativa civilistica e fiscale vigente, l'Associazione dovrà redigere l'apposito rendiconto, da cui risulti, con chiarezza e precisione, le spese sostenute e le entrate.

### **Art. 17 Rendiconto economico - finanziario**

- [1] L'esercizio sociale dell'Associazione si apre il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
- [2] Ogni anno il consiglio direttivo predisponde il rendiconto contabile economico-finanziario dal quale devono risultare con chiarezza e precisione le entrate suddivise per voci analitiche, i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le spese e gli oneri sostenuti suddivisi per voci analitiche. Il rendiconto contabile deve essere accompagnato da una relazione illustrativa predisposta



dal consiglio direttivo, che dia testimonianza delle attività dell'associazione, degli eventi e delle iniziative organizzate.

- [3] Entrambi i documenti devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro e non oltre un mese dalla chiusura dell'esercizio sociale.
- [4] Il rendiconto e la relazione devono essere depositati presso la sede sociale nei quindici giorni precedenti la data fissata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

**Art. 18    Intrasmissibilità della quota associativa**

- [1] La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.

**Art. 19    Scioglimento**

- [1] In caso di scioglimento, cessazione, ovvero estinzione dell'Associazione, l'assemblea dei soci nominerà un liquidatore.
- [2] I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altra associazione con finalità analoghe o affini o ai fini di pubblica utilità.

**Art. 20    Completezza dello Statuto**

- [1] Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, saranno applicabili le disposizioni vigenti in materia di associazioni ed enti senza fine di lucro.

Paderno Dugnano, 17 giugno 2019

---

*Il Presidente*

---

*Il Vicepresidente*

---

*Il Tesoriere*

---

*Il Segretario*